



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**Partenza - Roma, 17/07/2007  
Prot. 25 / 1 / 0009503**

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*LORO SEDI*

*al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*SEDE*

*e p.c.*

*alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*alla Provincia Autonoma di Trento*

*all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*all' Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*all' INPS*

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed  
Economia Sommersa*

*all' INAIL*

*Direzione Centrale Rischi*

*alla Agenzia delle Entrate*

*Direzione Centrale Accertamento*

*al Comando Generale della Guardia di Finanza*

Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – articolo 1, commi 1175 e 1776 – “*Requisiti per i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale*” e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Pervengono a questa Direzione generale, da parte di codesti uffici, alcuni quesiti concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 1175 della Finanziaria 2007 secondo cui “*a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e*

*legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*

Le perplessità evidenziate derivano dalla mancata adozione, ad oggi, del decreto attuativo previsto dal successivo comma 1176, volto a definire *“le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.*

Ciò premesso, in attesa della emanazione del citato decreto e nelle more di ulteriori approfondimenti sulle modalità di applicazione di tale disciplina normativa, si ritiene che gli obblighi relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), così come previsto dal comma 1176 ultimo periodo, trovino applicazione *medio tempore “nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura”.*

A legislazione vigente risulta invece di diretta ed immediata applicazione la previsione normativa che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto delle *“altre condizioni di legge”* e degli *“accordi e contratti collettivi”.*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Notaro)  


PP

DP